

ACCORDO DI COOPERAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI RICERCA

tra

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI – ISTITUTO CENTRALE PER GLI ARCHIVI

e

ISTITUTO NAZIONALE FERRUCCIO PARRI

RETE DEGLI ISTITUTI PER LA STORIA DELLA RESISTENZA E DELL'ETÀ CONTEMPORANEA

VISTO il D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 368 di istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali;

VISTO il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" s.m.i., e, in particolare, gli articoli 2 (Patrimonio culturale), 17 (Catalogazione), 111 (Attività di valorizzazione), 118 (Promozione di attività di studio e di ricerca) e 119 (Diffusione della conoscenza del patrimonio culturale nelle scuole);

VISTO il D.P.C.M. 29 agosto 2014, n. 171 "Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo" e s.m.i.;

VISTO il D.M. 7 ottobre 2008 che approva il Regolamento dell'Istituto centrale per gli archivi;

VISTA la Determina n. 31 del Direttore dell'Istituto centrale per gli archivi del 28 settembre 2018, prot. n. 1157;

PREMESSO CHE

- L'Istituto centrale per gli archivi, ai sensi dell'art. 1 del dm 7 ottobre 2008 che ne approva il Regolamento, svolge, fra l'altro, attività di studio, ricerca, elaborazione di metodologie in materia di ordinamento e inventariazione di archivi, promuove l'elaborazione di standard di descrizione archivistica e linee guida per la realizzazione di sistemi informativi archivistici e, sulla base del decreto del Direttore Generale per gli Archivi del 9 dicembre 2011 e della determina del medesimo Direttore Generale del 5 dicembre 2014, cura lo sviluppo, il coordinamento e la gestione dei sistemi informativi archivistici di rilevanza nazionale, incluso il Sistema Archivistico Nazionale e i Portali tematici ad esso afferenti;

- L'Istituto nazionale Ferruccio Parri - Rete degli istituti per la storia della Resistenza e dell'età contemporanea (già Istituto nazionale per la storia del movimento di Liberazione in Italia), fondato il 18 aprile 1949 e istituito il 28 gennaio 1951 (con atto notaio Marchetti numero di repertorio 8790) con il compito di raccogliere, conservare e studiare le carte della Resistenza, non ha scopo di lucro ai sensi del D. Lgs. 460/1997, ed ha natura di associazione di diritto privato ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 2 e 3 del Decreto legislativo delegato n. 419 del 29/10/99. L'Istituto nazionale ha propria personalità giuridica e autonomia amministrativa ed è intitolato a Ferruccio Parri, suo fondatore e primo presidente. La sede legale dell'Istituto è a Milano.

- Con le modifiche dello Statuto approvato dal Consiglio generale il 14 gennaio 2017, con registrazione presso la Prefettura di Milano del 18 maggio 2017, l'Istituto nazionale è un sistema federativo paritario dei 65 Istituti e degli Enti associati presenti su tutto il territorio nazionale, che fonda la propria attività sui valori ispiratori della Resistenza e sugli ideali di antifascismo, democrazia, libertà e pluralismo culturale espressi nella Costituzione della Repubblica italiana e nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. Le sue finalità, indicate all'art. 2, da realizzarsi anche attraverso gli Istituti e gli Enti ad esso associati, sono quelle di:

- a) raccogliere, conservare, valorizzare e mettere a disposizione degli studiosi e dei cittadini il propriopatrimonio documentario, di cui sono parte consistente e qualificante i documenti dell'antifascismo e della resistenza;
- b) raccogliere e conservare le memorie individuali e collettive;



- c) promuovere la ricerca sulla storia contemporanea;
- d) assicurare la comunicazione e la divulgazione dei risultati della ricerca scientifica attraverso i mezzi ritenuti di volta in volta più idonei (pubblicazioni, riviste, convegni, seminari, mostre, audiovisivi, installazioni museali, strumenti informatici);
- e) svolgere attività di ricerca didattica e di formazione dei docenti, stabilendo rapporti di collaborazione con il Ministero dell'Istruzione, le istituzioni scolastiche e altre agenzie formative;
- f) fornire servizi e svolgere un ruolo di indirizzo scientifico, di coordinamento delle attività culturali ed didattiche nei confronti degli Istituti e degli Enti associati.

CONSIDERATO CHE

- in data 12 luglio 2017 è stato sottoscritto un accordo di cooperazione fra l'Istituto Centrale per gli Archivi e la Scuola normale superiore, che si propone, fra l'altro, la predisposizione di strumenti informatici per la promozione della conoscenza e lo studio della composizione quantitativa e qualitativa delle formazioni partigiane durante la lotta di liberazione, basati sulla documentazione archivistica prodotta dalle Commissioni per il riconoscimento della qualifica di partigiano e conservata presso l'Archivio Centrale dello Stato;

- in data 10 novembre 2017 è stato sottoscritto un accordo di cooperazione per lo svolgimento di attività di ricerca fra l'Istituto Centrale per gli Archivi e l'Istituto piemontese per la storia della Resistenza e della società contemporanea "Giorgio Agosti", finalizzato alla elaborazione del tracciato della banca dati nominativa dei partigiani riconosciuti, alla definizione della scheda d'autorità relativa alle formazioni smobilitate e quella relativa alle Commissioni regionali, alla messa a disposizione dell'ICAR dei dati contenuti nella Banca dati del partigianato piemontese e allo sviluppo di ricerche e studi sul funzionamento e le attività delle Commissioni per il riconoscimento della qualifica di partigiano, le vicende dei loro archivi e la mappatura della loro attuale localizzazione;

- che dalla relazione sulla stato delle attività della Scuola normale superiore assunta a protocollo ICAR il 6 agosto 2018, n. 994, risulta ultimata la digitalizzazione delle schede compilate dalle Commissioni suddette per un totale di 703.716 e definito l'ambiente di lavoro della banca dati, nonché avviata l'importazione delle banche dati nominative realizzate negli anni scorsi da alcuni istituti della Resistenza, a partire dalla stessa fonte o altre consimili;

- che nel prossimo futuro è necessario procedere a realizzare attività di controllo, revisione, correzione, integrazione di tali banche dati e a verificare l'esatta corrispondenza fra le schede nominative e le immagini ad esse associate nonché a integrare, sulla base delle riproduzioni digitali delle schede nominative, i dati anagrafici dei record nominativi relativi alle schede delle Commissioni, non oggetto di precedenti schedature elettroniche;

- che è interesse comune dell'Istituto Centrale per gli Archivi e dell'Istituto nazionale Parri condividere le esperienze e sviluppare attività nell'ambito della conoscenza, dello studio e della divulgazione delle informazioni relative alle procedure per il riconoscimento della qualifica di partigiano e ai loro esiti;

TUTTO QUANTO VISTO, PREMESSO E CONSIDERATO

tra

il **Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Istituto Centrale per gli Archivi**, con sede in Roma nel Viale Castro Pretorio, 105 – 00185 Roma, CF 97528810589, di seguito indicato anche come 'parte' o 'ICAR', rappresentata dal proprio Direttore dott. Stefano Vitali domiciliato per la carica presso la sede dell'ICAR;

e



l'Istituto nazionale Ferruccio Parri – Rete degli Istituti per la storia della Resistenza e dell'età contemporanea, con sede in Milano in via Federico Confalonieri, 14 - 20124 Milano, CF 80108310154, di seguito indicato anche come 'parte' o 'Istituto nazionale Parri', rappresentata dal proprio Presidente e rappresentante legale pro-tempore, prof. Paolo Pezzino, domiciliato per la carica presso la sede dell'Istituto nazionale Parri;

tutte, nel prosieguo, congiuntamente indicate come 'parti'

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

(Oggetto dell'Accordo di cooperazione e finalità)

1. ICAR e Istituto nazionale Parri concordano di sviluppare attività comuni finalizzate al completamento, al consolidamento, all'implementazione e alla divulgazione del Portale promosso dall'ICAR e realizzato dalla Scuola normale superiore "I Partigiani d'Italia. Lo schedario delle commissioni per il riconoscimento dei partigiani", che dà accesso alla banca dati nominativa di coloro ai quali è stata attribuita la qualifica di partigiano combattente o altra qualifica analoga (prevista dal DLL 21 agosto 1945, n. 518) e alla riproduzione digitale delle schede nominative di tali riconoscimenti predisposte dalle Commissioni regionali e nazionale per il riconoscimento di tale qualifica.

Art. 2

(Impegni delle Parti)

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui alle premesse – che formano parte integrante del presente Accordo di cooperazione – e degli obiettivi di cui all'art. 1, le Parti assumono rispettivamente i seguenti impegni.

L'Istituto nazionale Parri si impegna a:

a) coordinare i rapporti con tutti gli istituti storici della Resistenza associati, e con associazioni, istituti, fondazioni che hanno realizzato banche dati o schedature tratte dalle schede delle Commissioni regionali per il riconoscimento della qualifica di partigiano;

b) in collaborazione con gli organismi di cui al punto a), esercitare, sulla base delle riproduzioni digitali delle schede nominative, attività di controllo, revisione, correzione, integrazione delle banche dati nominative relative alla Campania, Lazio, Liguria, Emilia Romagna e Toscana importate nel backend del Portale nella fase della sua prima attivazione nonché a verificare l'esatta corrispondenza fra le schede nominative e le immagini ad esse associate;

c) integrare, sulla base delle riproduzioni digitali delle schede nominative, i dati anagrafici presenti nei record nominativi ad esse associati relativi alle schede delle Commissioni di Umbria e Marche, Lombardia, Estero e alla Commissione nazionale di II° grado;

d) promuovere ricerche e studi sull'attività delle Commissioni di riconoscimento e, in generale, sull'associazionismo partigiano nell'immediato dopoguerra, al fine di delineare il contesto storico, politico e sociale nella quale è stata realizzata l'azione di riconoscimento delle qualifiche partigiane e di arricchire il Portale con materiali di approfondimento e di divulgazione;

e) realizzare un censimento dei fondi archivistici relativi al lavoro delle Commissioni di riconoscimento e, in generale, dei fondi che contengono carte relative all'attività di tali organismi;



f) normalizzare le denominazioni e realizzare schede sintetiche sulle formazioni partigiane riconosciute al momento della smobilitazione dei partigiani, da collegare alle singole schede biografiche.

L'Istituto Nazionale Ferruccio Parri si impegna altresì ad elaborare, in collaborazione con tutti gli istituti storici della Resistenza associati, un progetto sostenibile di completamento, manutenzione e arricchimento della banca dati che coinvolga anche istituzioni nazionali e locali, associazioni, istituti, fondazioni che si sono occupate o si occupano di storia della Resistenza o che siano comunque interessate a sostenerne, anche economicamente, lo studio e la divulgazione.

L'ICAR si impegna:

a) a mettere a disposizione i materiali documentari in suo possesso e a consentire l'accesso al back office della banca dati nazionale e alla riproduzione digitale delle schede delle Commissioni regionali per il riconoscimento della qualifica di Partigiano;

b) a supportare la realizzazione di ricerche e studi sulle procedure di funzionamento e le attività delle Commissioni per il riconoscimento della qualifica di Partigiano e delle vicende dei rispettivi archivi.

2. L'Istituto Centrale per gli archivi si impegna altresì a riconoscere all'Istituto nazionale Parri un contributo di Euro 70.000 per le attività di spettanza di detto Istituto, di cui all'art. 2, comma 1, a titolo di rimborso forfettario delle spese connesse alla loro realizzazione.

I contributi saranno corrisposti, previa emissione di lettera di richiesta da parte dell'Istituto nazionale Parri, secondo i seguenti termini:

- 20 per cento entro sessanta giorni dalla sottoscrizione dell'accordo di cooperazione dietro presentazione di un dettagliato piano di attività;
- 30 per cento dopo sei mesi dalla sottoscrizione dell'accordo dietro presentazione di una dettagliata relazione delle attività svolte e consegna dei materiali prodotti;
- 30 per cento dopo dodici mesi dalla sottoscrizione dell'accordo dietro presentazione di una dettagliata relazione delle attività svolte e consegna dei materiali prodotti;
- 20 per cento al completamento delle attività previste dall'accordo, dietro presentazione di una dettagliata relazione e consegna finale dei materiali prodotti.

L'ICAR provvederà al pagamento degli importi previsti previa verifica delle attività svolte e della qualità e congruità dei materiali prodotti.

I pagamenti avverranno con bonifico sul conto corrente intestato a Istituto nazionale Ferruccio Parri presso Banca Prossima per le imprese sociali e le comunità, Largo Belotti, 20121 Milano, CODICE IBAN: IT 88 B 03359 01600 100000014562 - SWIFT BIC: BCITITMX.

Art. 3 (Durata dell'Accordo)

1. Il presente Accordo ha durata di 18 mesi a decorrere dalla data di stipula; qualora cause di forza maggiore impedissero il regolare svolgimento delle attività effettuate in collaborazione, il termine di scadenza verrà prorogato di un periodo di tempo uguale a quello dell'interruzione dovuta a tali cause, previa richiesta scritta da parte dell'Istituto nazionale Parri.

Art. 4 (Modalità di collaborazione)

1. Le Parti collaboreranno ai progetti di comune interesse promuovendo lo scambio di informazioni necessarie a realizzare gli obiettivi concordati, fornendo quanto necessario per il conseguimento degli impegni assunti e avvalendosi delle rispettive strutture e risorse nel rispetto della normativa vigente.



2. Le Parti si impegnano a diffondere i risultati conseguiti e a pubblicare gli studi e i risultati delle ricerche condotte. Sulle pubblicazioni edite a seguito del presente Accordo sarà riportata esplicita menzione della collaborazione avuta tra le Parti. Gli eventuali diritti economici saranno oggetto di specifici accordi tra le Parti.

Art. 5
(Modalità di svolgimento dell'Accordo)

1. Le attività oggetto del presente Accordo saranno svolte presso i locali delle Parti ovvero nelle sedi concordemente individuate dalle Parti, secondo le diverse e contingenti esigenze operative.

2. Ciascuna delle Parti si impegna, al fine di dare piena esecuzione al presente Accordo, ad accogliere presso la propria sede il personale dell'altra. L'attività svolta dal personale di una delle Parti non implica l'instaurarsi di alcuno vincolo di subordinazione o rapporto di lavoro nei confronti dell'altra Parte e il personale stesso manterrà a tutti gli effetti il proprio rapporto con l'ente di riferimento. Nulla sarà dovuto al personale ospitato da parte dell'ospitante.

3. Il personale che si rechi presso la sede dell'altra Parte per l'esecuzione di attività di collaborazione è tenuto a uniformarsi ai regolamenti disciplinari, di sicurezza e di protezione sanitaria in vigore nell'ospitante. Dal punto di vista infortunistico, ognuna delle Parti garantisce la copertura assicurativa al proprio personale.

4. Le Parti promuovono azioni di coordinamento atte ad assicurare la piena attuazione di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di salute e di sicurezza sui posti di lavoro. In particolare, ciascuna delle Parti effettuerà, sulla base delle attività svolte presso le stesse, la valutazione dei rischi e degli altri adempimenti previsti dalla vigente normativa di settore, e in particolare dal D.lgs. n. 81/2008, e ne darà informazione all'altra Parte affinché l'esecuzione dell'attività oggetto del presente Accordo si svolga in condizioni di sicurezza.

Art. 6
(Responsabilità)


1. Per l'Istituto nazionale Parri il responsabile scientifico del presente accordo è la dott.ssa Barbara Berruti. Per l'ICAR responsabile del presente accordo è il dott. Stefano Vitali, responsabile tecnico il dott. Pasquale Orsini.

Art. 7
(Obblighi di riservatezza)

1. Le Parti assicurano che il personale destinato allo svolgimento delle attività del presente Accordo manterrà, nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata il segreto per quanto attiene tutte le informazioni e i documenti dei quali verrà a conoscenza nell'ambito del presente Accordo e a non farne usi diversi da quelli per i quali sono stati comunicati.

2. In relazione al presente Accordo, e ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196 del 2003 e s.m.i., le Parti rendono atto e acconsentono che i dati personali forniti dalle Parti stesse formeranno oggetto, nel rispetto della legge, di trattamento per eseguire obblighi di contratto, legge ovvero per adempiere a quanto disposto dagli organi di vigilanza.

3. Qualunque iniziativa di comunicazione che riguardi le attività oggetto del presente Accordo dovrà dare menzione del ruolo avuto dalle Parti nelle realizzazioni progettuali e dovrà essere preventivamente concordata fra le Parti.



4. Il nome, il marchio ed ogni segno distintivo di ciascuna delle Parti sono di proprietà esclusiva delle medesime e pertanto il presente Accordo non costituisce in alcuna misura autorizzazione o licenza d'uso di essi.

**Art. 8
(Proprietà)**

1. Fermo restando il diritto morale spettante agli autori o inventori la proprietà sui risultati delle ricerche condotte in base alla presente convenzione spetterà congiuntamente alle Parti secondo le quote stabilite dalle Parti medesime in modo proporzionale al contributo apportato da ciascun ente.

**Art. 9
(Comunicazioni)**

1. Tutte le comunicazioni previste nel presente Accordo dovranno essere effettuate ai seguenti recapiti:

a) Per l'Istituto Centrale per gli Archivi: Direttore, dott. Stefano Vitali
Viale Castro Pretorio 105, 00185 ROMA - Tel. 06.5190976 - e-mail: mbac-ic-a@mailcert.neniculturali.it

b) Per l'Istituto nazionale Parri: Direttore generale, Claudio Silingardi
Via Federico Confalonieri 14, 20124 MILANO - Tel. 02.66823204 - e-mail: istitutoparri@pec.it

**Art. 10
(Disposizioni generali e fiscali)**

1. Qualsiasi pattuizione che modifichi in tutto o in parte il presente Accordo sarà valida solo se preventivamente concordata tra le Parti e redatta per iscritto.

2. Ai fini del presente Accordo, ciascuna delle Parti elegge domicilio legale nella propria sede indicata in epigrafe.

3. Per tutto quanto non previsto dal presente Accordo, le Parti rinviano espressamente alla disciplina del codice civile.

4. Il presente Accordo, redatto per scrittura privata non autenticata in formato digitale, ai sensi dell'art. 15 della Legge 241/1990, è esente da imposta di bollo e di registro contemplando erogazioni finalizzate a sostenere attività di ricerca, per cui si applica l'art. 1, commi 353 e 354 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Milano, li 10 ottobre 2018

Per l'Istituto Centrale per gli Archivi
Il Direttore
Dott. Stefano Vitali

Stefano Vitali



Per l'Istituto nazionale Parri
Il Presidente
Prof. Paolo Pezzino

Paolo Pezzino

ISTITUTO CENTRALE PER GLI ARCHIVI			
ARRIVO			
10.10.2018			
PROT. N. 276	28	19	00/2.53

